

**CONTRATTO TIPO DI VERIFICAZIONE METROLOGICA DEI
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS NATURALE**
Istruzione 6.400.0012 – rev. 01



PROCESSO DI RIFERIMENTO

CENTRO ISPEZIONI METROLOGICHE – VEIFICAZIONE PERIODICA



STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Centro Ispezioni Metrologiche (CIM)



PRINCIPALI DESTINATARI

Centro Ispezioni Metrologiche (CIM)



OBIETTIVI

La presente istruzione definisce gli obblighi contrattuali tra il cliente ed il centro di ispezioni metrologiche per l'esecuzione delle verifiche periodiche su correttori di volume di tipo 1 e di tipo 2.



PRINCIPALI CONTENUTI

La presente istruzione disciplina gli accordi tra le parti, delineando chiaramente i diritti, i doveri e responsabilità reciproci in relazione all'esecuzione delle verificazioni periodiche.



PRINCIPALI NOVITA'

Revisione 01 del 03/06/2024-aggiornato a seguito recepimento esame documentale di rinnovo ACCREDIA: paragrafi: 4.2 inserimento guide Ilac P10 e P15; 4.4 art.3 aggiornamento procedura di riemissione libretto metrologico; aggiornamento con procedura di accettazione ispettori esterni; 4.7 art. 6 inserimento tempistica entro il quale vanno inviate comunicazioni di avvenuta verifica alle camere di commercio e a UNIONCAMERE; 4.9 art.8 inserimento modalità adottate per la variazione delle tariffe concordate in fase contrattuale; 4.10 art.9 aggiornamento procedura gestione reclami; 4.11 art. 10 aggiornamento procedura gestione ricorsi

Per la revisione precedente fare riferimento al documento rev. 00 del 05/03/2024

Data di decorrenza: 03/06/2024

CONTRATTO TIPO DI VERIFICAZIONE METROLOGICA DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS NATURALE
Istruzione 6.400.0012 – rev. 01



LIVELLI APPROVATIVI

REDATTORE	CENTRO ISPEZIONI METROLOGICHE	Claudio Biolchi	
VERIFICATORE	HSEQ AEB	Antonino Spezzano	
APPROVATORE	DIREZIONE GENERALE RETIPIU'	Mario Carlo Borgotti	



PERIMETRO DI APPLICABILITA'

Il presente documento si applica all'Organismo di Ispezione RetiPiù CIM (Centro Ispezioni Metrologiche).

INDICE

1	PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
2	RIFERIMENTI	4
3	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
4	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	4
4.1	INTESTAZIONE CONTRATTO	4
4.2	ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
4.3	ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO	5
4.4	ART.3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	5
4.5	ART.4 - OBBLIGHI DEL CIM.....	8
4.6	ART.5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE.....	8
4.7	ART.6 - COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO	9
4.8	ART.7 - RISERVATEZZA E REGISTRAZIONE.....	10
4.9	ART.8 - TARIFFARIO E FATTURAZIONE	10
4.10	ART.9 - RECLAMI.....	10
4.11	ART.10 - RICORSI.....	11
4.12	ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	12
4.13	ART.12 - GARANZIE.....	12
4.14	ART.13 - MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE.....	12
4.15	ART. 14 – COMUNICAZIONI	12
4.16	ART.15 - SUBAPPALTO	12
4.17	ART.16 - COMPETENZA	13
4.18	ART.17 - ALLEGATI.....	13
4.19	ACCETTAZIONE CONTRATTO.....	13
5	REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE	13
6	ALLEGATI.....	13

1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La formalizzazione di attività e responsabilità nella presente istruzione è volta ad assicurare:

- il rispetto dei requisiti per la competenza dell'organismo CIM che effettua ispezioni con caratteristiche di indipendenza, imparzialità e coerenza;
- uniformità di gestione delle attività dei soggetti che svolgono le attività di organismo di ispezione;
- il rispetto delle esigenze ed aspettative aziendali e delle normative applicabili al CIM;
- la soddisfazione del cliente finale.

2 RIFERIMENTI

n.a.

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Abbreviazioni

- **CIM:** Centro Ispezioni Metrologiche
- **NOME CLIENTE:** Cliente

Definizioni

- n.a.

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1 INTESTAZIONE CONTRATTO

TRA

RetiPiù S.r.l., con sede legale in Desio (MB) via Giusti 38, capitale sociale euro 110.000.000,00, C.F. e Partita IVA 04152790962, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 04152790962, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al n. 1729350, in persona del Responsabile CIM _____, (di seguito, il "**CIM**");

E

_____, con sede legale _____, capitale sociale euro _____, C.F. e Partita IVA _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, iscritta al R.E.A. presso la _____, in persona del Sig. _____ (di seguito, la "**Il Cliente**");

Convengono e stipulano quanto segue:

4.2 ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Centro Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl, di seguito denominato CIM, s'impegna a eseguire le seguenti prestazioni sui dispositivi di conversione di volume, costruiti e installati in conformità all'allegato MI-002 del D.lgs. 2 febbraio 2007, n°22, conformi alle prescrizioni dello stesso Decreto e provvisti di marcatura metrologica CE Mxx ai sensi della Direttiva Europea 2004/22/CE e Direttiva Nazionale nella disponibilità del Cliente:

- n° ___ verificazioni metrologiche relative ai dispositivi di conversione dei volumi di gas naturale di "TIPO 1";
- n° ___ verificazioni metrologiche relative ai dispositivi di conversione dei volumi di gas naturale di "TIPO 2".

Tali prestazioni sono regolamentate sulla base dei contenuti del presente documento e dei suoi allegati, che sono parte integrante del contratto, e dalle disposizioni normative e regolatorie contenute nei:

- *D.M. n.93 del 21 aprile 2017 - Regolamento concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea;*
- UNIONCAMERE - Regolamento per gli Organismi che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al *DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.;*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni. Valutazione della conformità;
- *RG-01 rev.5 del 03/05/2022-* Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione, validazione e verifica -parte generale
- *RG-01-04 rev.2 del 03/05/2022 -* Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- *RG-09 rev.11 del 05/10/2022-* Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
- *ILAC-P10:07/2020-* Politica sulla tracciabilità metrologica dei risultati di misura
- *ILAC-P15:05/2020-* Applicazione della norma ISO/IEC17020:2012 per l'accreditamento degli organismi di ispezione

4.3 ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal _____ al _____ e non è rinnovabile tacitamente.

Saranno dovuti al CIM tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del contratto, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata.

(ndr. La durata del contratto tra il CIM e il Cliente dipende dal numero di convertitori di volume da verificare e dal tipo di servizi richiesti; per questo motivo la durata del contratto sarà stabilita di volta in volta dopo aver verificato che il lavoro da effettuare rientri nell'ambito dell'esperienza del CIM e che lo stesso abbia le risorse adeguate a soddisfare i requisiti).

4.4 ART.3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività di verifica metrologica è svolta dal CIM secondo quanto stabilito nel presente contratto e in conformità al Manuale del sistema di gestione e alle istruzioni operative del CIM.

Il Cliente comunica al CIM l'elenco dei convertitori di volume in scadenza di verifica nel periodo di vigenza contrattuale. Per confermare la fattibilità e l'accettazione degli interventi richiesti prima dell'inizio delle attività il CIM invierà un file contenente gli interventi programmabili ed il modulo 8.400.0044 "verifica richiesta prestazione cliente" debitamente compilato tramite posta elettronica certificata.

Nel caso in cui la richiesta non rientri nella tipologia del servizio erogato e contrattualizzato o risulti non compatibile rispetto al metodo adottato dal CIM, il cliente verrà informato tramite un messaggio di posta elettronica certificata.

Successivamente il Responsabile del CIM concorderà con il Cliente la pianificazione delle attività di verifica periodica entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco. Sulla base della pianificazione concordata, il Cliente provvederà ad inviare mensilmente al CIM l'elenco dei dispositivi da sottoporre a verifica. Qualora il Cliente richieda una nuova verifica

metrologica a seguito di una riparazione di un convertitore di volume, il CIM eseguirà la stessa entro *quarantacinque* giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il CIM s'impegna a eseguire le verificazioni periodiche a perfetta regola d'arte, utilizzando mezzi tecnologicamente adeguati allo svolgimento delle prove sui correttori, in conformità alle normative tecniche, all'istruzione operativa del CIM, 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dispositivi di conversione tipo 1 e tipo 2", alle leggi in vigore e a quanto richiesto per organismi di tipo C, in appendice A.3 della norma ISO 17020, ultima edizione, in virtù della quale esso opera. Il CIM, in particolare, eseguirà le seguenti attività:

- verifica dell'identificazione del convertitore di volume, dei trasmettitori di pressione e temperatura associati;
- verifica delle condizioni termodinamiche di riferimento e di composizione del gas programmate nel convertitore di volume a seguito del confronto con i dati di "analisi Qualità del Gas" dell'area omogenea di prelievo (AOP) in riferimento al convertitore di volume sottoposto a VP;
- verifica della presenza della dichiarazione di conformità CE del tipo;
- verifica del libretto metrologico e degli aggiornamenti a seguito di riparazioni o sostituzioni di un componente del sistema di misura;
- verifica della targa metrica, controllo della conformità delle iscrizioni regolamentari e verifica dell'integrità dei sigilli metrici;
- verifica delle caratteristiche del convertitore di volume e dei campi scala dei trasduttori;
- verifica della corretta installazione, funzionamento e utilizzo del convertitore di volume e dei relativi trasduttori;
- verifica delle versioni firmware del convertitore di volume;
- verifica di esattezza nel calcolo del coefficiente "c" e acquisizione dei volumi misurati;
- verifica della prova degli allarmi;
- apposizione della sigillatura della catena di misura;
- applicazione del contrassegno di avvenuta verifica metrologica;
- compilazione del libretto metrologico;
- validazione e rilascio del rapporto di verifica metrologica.

Come indicato nell'istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dispositivi di conversione tipo1 e tipo2", se tutte le verifiche hanno dato esito positivo il tecnico verificatore procede con la sigillatura della catena di misura. In caso contrario gli eventuali sigilli rimossi non dovranno essere ripristinati. L'operazione di sigillatura consiste nell'applicare, in aggiunta agli eventuali sigilli già presenti, gli idonei sigilli (sticker, piombo impresso) su tutti i punti previsti nel "Piano di Sigillatura Metrologica" allegato o richiamato nel certificato CE del convertitore sottoposto a verifica. Oltre all'applicazione della sigillatura della catena di misura il tecnico verificatore provvede ad applicare sul convertitore di volume il contrassegno di avvenuta verifica metrologica. Tale contrassegno può essere di colore verde, che attesta la conformità di tutti i controlli, o di colore rosso, quando almeno uno dei controlli non è conforme. I formati e le serigrafie dei contrassegni sono conformi all'istruzione di RetiPiù 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume" e all'Allegato VI del DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.

Nel caso in cui il Cliente non abbia il libretto metrologico (smarrimento o usura), il tecnico verificatore fornirà, senza onere per il titolare dello stesso, un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V del DM n.93 del 21 aprile 2017 annotando nel rapporto di verifica metrologica la causa della mancanza.

Al termine dell'attività di verifica metrologica il CIM emette un rapporto nel quale è indicato l'esito che può essere:

- **positivo:** nel caso tutti i requisiti risultano conformi;
- **negativo:** nel caso almeno uno dei seguenti requisiti risulta non conforme:
 1. *Difformità delle condizioni termodinamiche programmate nel convertitore;*
 2. *Nell'impossibilità di identificare univocamente il convertitore di volume (marca e modello, numero di matricola, numero del certificato MID e/o nazionale, marchio CEM);*
 3. *Quando i parametri di pressione, temperatura e coefficiente di compressibilità (Z), sono superiori a quanto indicato nella norma UNI EN 12405-1*
 4. *Difformità tra il campo d'impiego del convertitore di volume e dei trasduttori a esso associati con l'effettivo utilizzo;*
 5. *Mancata rispondenza tra la versione del firmware e il relativo codice di controllo CRC;*
 6. *Quando il fattore totale di conversione dei volumi (C) è ≥ 1 ;*
 7. *Mancata registrazione nella memoria del convertitore, delle condizioni di allarme simulate.*

Tutti i rapporti di verifica metrologica sono controllati dal Responsabile CIM o dal suo Sostituto prima di essere inviati al Cliente. Dopo averli controllati, il Responsabile CIM o il suo Sostituto appone una firma su ciascun rapporto e provvede ad inviarli al Cliente.

Il Cliente riceve il rapporto di verifica metrologica che provvederà a controfirmare e restituire copia.

In caso di annullamento di un rapporto di verifica metrologica già validato e inviato al Cliente, il Responsabile CIM o il suo Sostituto, provvederà a mandare apposita comunicazione al Cliente, indicando gli estremi del rapporto annullato e programmando, se necessario, una nuova verifica metrologica e a rimettere il nuovo rapporto contenente gli estremi del certificato annullato. Il Cliente, al ricevimento del nuovo rapporto provvederà a controfirmarlo e restituire una copia. Il Cliente conserverà il nuovo rapporto di verifica metrologica insieme a tutta la documentazione a corredo del convertitore. In caso di insoddisfazione il Cliente può inoltrare un reclamo al CIM come indicato nel successivo art. 9.

Qualora il Cliente richieda un rinvio delle attività di verifica metrologica, già pianificate e concordate, con un preavviso inferiore a cinque giorni lavorativi, il CIM addebiterà comunque il corrispettivo base della prestazione anche se non eseguita. Qualora il Cliente comunichi al CIM, il giorno stesso della verifica metrologica, l'intenzione di non effettuare la stessa, il CIM addebiterà l'intero corrispettivo incluse le spese viaggio anche se non sostenute. Nel caso d'interruzione della verifica metrologica dovuta a un qualsiasi motivo, non imputabile al CIM, la verifica stessa è da ritenersi conclusa senza emissione del rapporto di verifica metrologica con addebito completo dell'attività. Nel caso d'interruzione della verifica dovuta a un qualsiasi motivo imputabile al CIM, la verifica verrà riprogrammata quanto prima senza ulteriori oneri per il Cliente. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, per qualsiasi motivo, la verifica è da ritenersi conclusa con emissione del rapporto di verifica metrologica e con addebito completo dell'attività. Il CIM non ha nessuna responsabilità nella conduzione dell'impianto finale del titolare del dispositivo, prima, durante e dopo la verifica metrologica. Il Titolare del dispositivo, pertanto, dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza dell'impianto. Il CIM è da ritenersi sollevato dalla responsabilità derivante dal mancato rispetto delle scadenze di legge nel caso in cui il Cliente e/o il Titolare del dispositivo non permettano l'esecuzione delle verificazioni metrologiche nelle tempistiche comunicate, o comunichino in ritardo le date di scadenza delle verificazioni metrologiche. Il Cliente prende atto che alle attività ispettive possano partecipare gli ispettori della Camera di Commercio

territorialmente competente e/o gli ispettori ACCREDIA, ai fini di verificare l'operato dei tecnici verificatori.

Al fine di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie a comprendere il corretto svolgimento delle attività di verifica metrologica, si allegano quali parte integrante e sostanziale di questo contratto, le seguenti istruzioni operative del CIM:

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";
- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2";
- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura".

4.5 ART.4 - OBBLIGHI DEL CIM

Il CIM opera secondo i principi d'imparzialità, indipendenza e riservatezza. Il CIM comunica preventivamente al Cliente e/o al Titolare del dispositivo di conversione il nome del tecnico verificatore, incaricato della verifica metrologica e l'eventuale presenza degli ispettori della Camere di Commercio territorialmente competente e/o gli ispettori ACCREDIA. Il CIM tiene aggiornato un registro nel quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifiche metrologiche pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo. Il CIM s'impegna a eseguire le verifiche metrologiche, oggetto del contratto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente. Il CIM s'impegna a far rispettare al proprio personale tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla valutazione dei rischi. Il Manuale del sistema di gestione e le istruzioni operative del CIM, per le verificazioni metrologiche, sono disponibili in consultazione su richiesta al responsabile tecnico del CIM. Il CIM s'impegna alla riservatezza dei dati forniti dal Cliente.

Il CIM in caso di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

4.6 ART.5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente, nell'ambito del presente contratto s'impegna a:

- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni tecniche necessarie alla corretta verifica degli strumenti sottoposti a verifica metrologica, messi a disposizione del CIM, che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità circa i dati stessi forniti dal Cliente. Il Cliente deve fornire le seguenti informazioni:
 - nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del dispositivo di conversione;
 - indirizzo presso cui il dispositivo di conversione è in servizio;
 - codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
 - tipo del dispositivo di conversione;
 - marca, modello e categoria, del dispositivo di conversione;
 - numero di serie del dispositivo di conversione;
 - portata minima e portata massima del contatore gas;
 - data di messa in servizio del dispositivo di conversione;
 - specifica dell'eventuale uso temporaneo del dispositivo di conversione;

- dati aggiornati di "analisi Qualità del Gas" riferiti alla composizione media del gas transitato nell'Area Omogenea di Prelievo (AOP).
- garantire il corretto funzionamento del convertitore di volume, sottoposto a ispezione, conservando la documentazione a corredo dello stesso e il libretto metrologico, (ai sensi dell'art.8, DM n.93 del 21 aprile 2017 e s.m.i.) e a rendere quest'ultimo disponibile al CIM all'atto della verifica metrologica;
- conservare tutta la documentazione inerente al convertitore di volume (libretto metrologico, rapporti di ispezione metrologica, manuale del convertitore di volume, eventuale documentazione a supporto di manutenzioni);
- assicurare il facile accesso ai convertitori di volume da verificare, agli incaricati del CIM. Nel caso in cui l'accesso non sia reso possibile alla data prevista per l'ispezione, il Cliente dovrà avvisare formalmente il responsabile tecnico del CIM per ripianificare la verifica metrologica;
- rispettare le scadenze previste dalla normativa di riferimento per l'esecuzione delle verifiche metrologiche;
- firmare il rapporto di verifica metrologica, consegnare una copia del rapporto firmato al CIM e mantenere una copia nella documentazione a corredo del convertitore esibendola in occasione delle verifiche metrologiche o nei casi previsti dalla legge;
- informare il responsabile tecnico del CIM in merito ai rischi a cui il personale ispettivo può incorrere durante le attività di verifiche metrologiche.
- Garantire agli ispettori ACCREDIA- ente italiano di Accreditamento- e ad eventuali ispettori dell'Autorità competente la possibilità di accedere ai luoghi di esecuzione delle verifiche periodiche in accompagnamento al personale del CIM. Lo scopo di tali visite è la sorveglianza sull'operato del personale del CIM e non del cliente.

Il Cliente, nell'ambito del presente contratto ha diritto di:

- assistere alle verifiche metrologiche, anche tramite delegato;
- richiedere di visionare le istruzioni operative e il Manuale del sistema di gestione del CIM;
- rescindere il contratto se il CIM non esegue le verifiche oggetto del contratto entro le tempistiche concordate;
- chiedere la sostituzione del tecnico verificatore, qualora vi siano motivati conflitti di interesse;
- inoltrare reclamo/ricorso al CIM e ottenere riscontro dallo stesso nelle forme e nei tempi richiamati ai successivi articoli 9 e 10.

Tutti gli atti riguardanti le attività di verifica metrologica sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi ai Clienti sono riservati esclusivamente al personale del CIM. Il Cliente ha diritto di essere informato nel caso in cui informazioni riguardanti le attività di verifica metrologica debbano essere divulgate per obbligo di legge.

4.7 ART.6 - COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Il CIM ha facoltà di comunicare alle Camere di Commercio competenti per territorio, rispetto al luogo dove saranno eseguite le verifiche, il programma settimanale di verifiche metrologiche, entro cinque giorni lavorativi rispetto alla settimana in cui saranno eseguite le verifiche. Il CIM, inoltre, invia telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui sono state effettuate operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

- b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- d) tipo dello strumento;
- e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- f) numero di serie dello strumento;
- g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
- m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

4.8 ART.7 - RISERVATEZZA E REGISTRAZIONE

Salvo obblighi legali, il CIM manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di verifica metrologica, dai tecnici verificatori e dal personale del CIM. Non sarà consentita la divulgazione a terzi, salvo i casi previsti dalla legge, senza consenso scritto del Cliente. I dati saranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al GDPR-regolamento 2016/679 e D.lgs. 10 agosto 2018 n°101 e s.m.i.

4.9 ART.8 - TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Le prestazioni effettuate saranno fatturate dal CIM come da seguente elenco prezzi:

(nдр inserire le prestazioni richieste)

Le prestazioni saranno fatturate dal CIM con scadenza mensile. Ogni mese il CIM invia al Cliente il consuntivo delle verificazioni metrologiche eseguite compilando il modulo interno 8.400.0045 "Report prestazione verifiche metrologiche" che dovrà essere controfirmato per accettazione e rispedito al CIM. I pagamenti dovranno essere effettuati a trenta giorni dffm. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato alla scadenza convenuta, il CIM applicherà gli interessi legali di mora ai sensi del D.lgs. 192/2012 e s.m.i. Ogni contestazione, reclamo o ricorso, relativo alla fatturazione deve essere inoltrata al CIM per iscritto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il CIM si riserva il diritto di revisionare i prezzi sopra indicati, qualora, durante la validità del contratto, vengano introdotti degli aggiornamenti normativi che comportino modifiche nelle modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente contratto tramite una riemissione di offerta economica indicante la motivazione e la modifica dei prezzi e delle tariffe precedentemente concordate.

4.10 ART.9 - RECLAMI

Per reclamo s'intende un'espressione d'insoddisfazione manifestata dal Cliente o altro soggetto terzo, relativa alle attività del CIM, per la quale è attesa una risposta. Il Cliente che utilizza i servizi erogati dal CIM ha facoltà di presentare reclami nei confronti dei comportamenti adottati dal CIM.

Non sono presi in considerazione reclami verbali. Il Cliente deve far pervenire il reclamo all'indirizzo di posta elettronica del CIM o all'indirizzo della Segreteria generale tramite raccomandata r.r.

L'istanza di reclamo deve essere indirizzata al responsabile tecnico del CIM che provvederà a dare conferma scritta al Cliente della presa in carico entro e non oltre cinque giorni.

Il reclamo dovrà contenere tutti i dati necessari all'individuazione del convertitore di volume verificato, le ragioni del reclamo e i riferimenti contrattuali. In caso di reclamo fondato il CIM apre la pratica per la relativa gestione e comunica al Cliente causa e azione che intende intraprendere, durante le fasi di risoluzione del reclamo il CIM mantiene informato, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal cliente all'articolo 14 del contratto, il cliente sullo stato di avanzamento del trattamento del reclamo e sulle azioni che verranno intraprese per la risoluzione dello stesso.

L'incaricato della gestione del reclamo è scelto tra il personale tecnicamente competente che non ha partecipato all'ispezione oggetto del reclamo. La risposta al reclamo deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di reclamo non fondato il CIM comunica per iscritto le ragioni dell'infondatezza. Il Cliente può chiedere al responsabile del CIM una descrizione del processo di trattamento dei reclami.

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti del CIM dovrà essere avanzato dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre due mesi dal rilevamento dell'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

4.11 ART.10 - RICORSI

Il Cliente che utilizza i servizi erogati dal CIM ha facoltà di presentare ricorsi scritti, nei confronti delle decisioni assunte dal CIM, esponendo le ragioni del dissenso entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione. Per ricorso s'intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione al CIM, per la riconsiderazione, da parte di quest'ultimo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Non sono presi in considerazione ricorsi verbali. Il Cliente deve far pervenire il reclamo all'indirizzo di posta elettronica del CIM o all'indirizzo della Segreteria generale tramite raccomandata r.r. Le istanze di ricorso devono essere indirizzate al responsabile tecnico del CIM. La risposta per la presa in carico del ricorso deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del reclamo ricorso. La risposta al ricorso deve essere inoltrata al Cliente entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso dovrà contenere tutti i dati necessari all'individuazione del convertitore di volume verificato, le ragioni del ricorso e i riferimenti contrattuali. Il Cliente può chiedere al responsabile del CIM una descrizione del processo di trattamento dei ricorsi. Il CIM esamina il ricorso entro sessanta giorni dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Cliente e comunica, in forma scritta, gli esiti e le eventuali azioni conseguenti al Cliente e alle funzioni interessate del CIM.

Durante le fasi di risoluzione del ricorso il CIM mantiene informato, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal cliente all'articolo 14 del contratto, il cliente sullo stato di avanzamento del trattamento del ricorso e sulle azioni che verranno intraprese per la risoluzione dello stesso.

L'incaricato della gestione del ricorso è scelto tra il personale tecnicamente competente che non ha partecipato all'ispezione oggetto del ricorso. Nel caso il ricorso si riferisca all'attività svolta dal RTC o che comunque lo coinvolga direttamente, tale istanza verrà gestita dal DG anche con il supporto del legale. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Cliente salvo i casi di

riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe l'esecutività della decisione presa dal CIM fino a eventuale diversa pronunziatura ad esito dell'esame del ricorso.

4.12 ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il contratto potrà essere risolto tra le parti, previa comunicazione scritta nei seguenti casi:

- gravi inadempienze tali da configurare i reati degli articoli 355, 356 CP o comunque tali da configurare l'espletamento del servizio con modalità e caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle contenute nel presente contratto;
- gravi violazioni della riservatezza;
- mancato pagamento di una o più fatture per più di sessanta giorni dalla data di scadenza;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi previsti per contrastare il fenomeno mafioso;
- cessazione attività;
- fallimento, liquidazione, amministrazione controllata;
- mancato pagamento delle fatture;
- concordato preventivo.

4.13 ART.12 - GARANZIE

Il CIM dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività professionali riguardanti l'effettuazione di verificazioni metrologiche su correttori di volume.

4.14 ART.13 - MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE

Il CIM potrà modificare le modalità di verificazioni periodiche per adeguarle ad intervenute modifiche delle normative tecniche e legislative vigenti. In tal caso, il CIM dovrà darne comunicazione con anticipo al Cliente che, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione. Trascorso tale termine le modifiche si intenderanno accettate.

4.15 ART. 14 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere ufficializzata per iscritto al seguente indirizzo:

- Per il CIM: CIM RetiPiù Srl – Via Giusti n. 38 – 20832 Desio – pec: info@pec.retipiu.it
- Per il Cliente:

4.16 ART.15 - SUBAPPALTO

Il Cliente prende atto che il CIM di RetiPiù può avvalersi di un subappaltatore per l'esecuzione delle verifiche metrologiche. In ogni caso il CIM di RetiPiù rimarrà unico responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi determinazione di conformità dell'elemento sottoposto a verifica metrologica e alla corretta applicazione delle procedure di verifica stessa. Inoltre, il CIM di Reti Più provvede a comunicare preventivamente al Cliente l'utilizzo di subappaltatori per l'espletamento delle attività previste dal contratto.

4.17 ART.16 - COMPETENZA

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

4.18 ART.17 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";
- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2";
- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura".

4.19 ACCETTAZIONE CONTRATTO

Letto, approvato, sottoscritto.

Desio, li ____/____/____

Per il Centro di Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl
(Responsabile tecnico del CIM)

Il Cliente

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole, pattuizioni e condizioni 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 sopra riportate.

Per il Centro di Ispezioni Metrologiche di RetiPiù Srl
(Responsabile tecnico del CIM)

Il Cliente

5 REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE

Documento/Dato	Codice Documento	Luogo di archiviazione	Periodo minimo di conservazione	Responsabile della Registrazione	Registrazione (Sì/No)
//	//	//	//	//	//

6 ALLEGATI

- Istruzione 6.400.0007 "Gestione strumenti campione";
- Istruzione 6.400.0008 "Utilizzo strumenti campione di lavoro";
- Istruzione 6.400.0009 "Modalità di verifica periodica dei convertitori Tipo1 e Tipo2";

- Istruzione 6.400.0010 "Contrassegni e sigilli per convertitori di volume";
- Istruzione 6.400.0011 "Criteri di qualificazione dei centri di taratura".